

GL /XQHGu JLXJQR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Italia Oggi Sette	14/06/2021	<i>ACCESSO AL BONUS RISTRUTTURAZIONI A MAGLIE LARGHE, PUR RISPETTANDO ALCUNI LIMITI (S.Loconte/C.De Leito)</i>	3
Rubrica Lavoro				
28	Corriere della Sera	14/06/2021	<i>L'ASSURDO TRA LICENZIAMENTI E MANCANZA DI MANODOPERA (M.Magatti)</i>	5
Rubrica Università e formazione				
42	Italia Oggi Sette	14/06/2021	<i>E' IL POLIMI L'UNIVERSITA' MIGLIORE (F.Grossi)</i>	6
Rubrica Pubblica Amministrazione				
27	Il Sole 24 Ore	14/06/2021	<i>COSI' IL PNRR DIMENTICA I PUNTI DEBOLI DELLA PA DIFFUSA (A.Bacci/F.Frieri)</i>	7

**IL MIO
110%
QUOTIDIANO**
Accesso al bonus
ristrutturazioni
a maglie larghe,
pur rispettando
alcuni limiti

Loconte-De Leito a pag. 15

Pagina a cura
DI **STEFANO LOCONTE**
E **CHIARA DE LEITO**

Accesso al bonus ristrutturazioni a maglie larghe, pur imponendo alcuni limiti. Infatti, è possibile accedere alla detrazione del 50% anche in caso di una nuova costruzione. Tuttavia l'intervento deve rispettare il vincolo paesaggistico.

Costituisce un punto fermo in tema di agevolazioni fiscali per lavori di riqualificazione edilizia, energetica e antisismici quello secondo cui il beneficio spetta esclusivamente su interventi che interessano immobili preesistenti, anche se realizzati attraverso demolizione e ricostruzione se il titolo abilitativo che autorizza i lavori qualifica l'intervento come ricostruzione. Con la risposta a interpello n. 389 del 3 giugno 2021, l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto la spettanza del beneficio previsto dall'art. 16-bis Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) per un intervento realizzato su un immobile danneggiato dal sisma anche se il titolo abilitativo riguardava un intervento qualificato come «nuova costruzione».

L'istanza del contribuente. La fattispecie rappresentata nell'istanza di interpello n. 389/2021 riguarda un'unità immobiliare danneggiata dal sisma del 2016, soggetto al vincolo paesaggistico ai sensi del dlgs n. 42/2004. Il comune del luogo ove è situato l'immobile, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo, aveva dichiarato l'inutilizzabilità dell'edificio sino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione delle opere ne-

cessarie. La messa a norma dell'edificio nel rispetto alle prescrizioni antisismiche, energetiche, di accessibilità e impiantistica comportava un intervento di demolizione e ricostruzione di pari volumetria, ma con diversa sagoma e prospetti. L'istante ha, quindi, rappresentato la realizzazione di un intervento qualificato, secondo il titolo abilitativo rilasciato dal comune, come di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e) del dpr n. 380/2001, atteso che lo stesso non poteva essere identificato come ristrutturazione edilizia, ai sensi articolo 3, comma 1, lett. d), del dpr n. 380/2001, in quanto l'edificio si trova in zona paesaggisticamente vincolata. Infatti, rispetto agli immobili sottoposti a tutela gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. Il contribuente ha quindi chiesto all'Agenzia delle entrate conferma della spettanza dall'articolo 16-bis, comma 1, lett. c) Tuir indipendentemente dalla tipologia del titolo edilizio rilasciato dalla competente autorità, per la parte eccedente il contributo post-sisma. L'Agenzia delle entrate ha confermato la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, atteso che la formulazione letterale dell'art. 16-bis, comma 1, lett. c), contempla gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamito-

si, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16-bis citato, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Dunque, l'Amministrazione finanziaria ha concluso che l'ambito di applicazione di tale agevolazione non è circoscritta ai soli interventi qualificabili nelle lettere da a) a d) dell'articolo 3, comma 1, dpr n. 380 del 2001.

Resta ferma la necessità che l'intervento sia eseguito su un edificio esistente, ma la verifica di tale presupposto esula dalle competenze riconosciute agli uffici in sede di risposta alle istanze di interpello.

Interventi antisismici esclusi? Sebbene la fattispecie esaminata nell'istanza di interpello riguardi la ricostruzione di un immobile danneggiato da un evento sismico, non sembra possibile estendere le conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle entrate rispetto alla generalità degli interventi antisismici, compresi quelli da supersismabonus. Infatti, da una parte il riconoscimento dell'agevolazione fiscale è stato giustificato in ragione del vincolo paesaggistico che gravava sull'immobile, che esclude gli interventi di ristrutturazione in caso mutamento di sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche rispetto all'edificio preesistente, dall'altra il contribuente ha

inteso agevolare fiscalmente gli interventi di ricostruzione e ripristino di cui alla lettera c) dell'art. 16-bis Tuir, fermo restando il riconoscimento del cosiddetto «contributo per la ricostruzione» di cui al di n. 189/2016 per gli interventi antisismici propriamente intesi. In conclusione, rispetto alla fruizione delle agevolazioni fiscali per interventi antisismici, di cui all'art. 119 di Rilancio e 16, commi da 1-bis a 1-septies, devono ritenersi confermate le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi che su-

bordinano la spettanza del beneficio (anche) alle risultanze del titolo abilitativo che autorizza i lavori.

© Riproduzione riservata

Le Entrate delineano il perimetro degli interventi su immobili danneggiati dal sisma

Bonus ristrutturazione a 360° Detrazione per nuove costruzioni rispettando il vincolo

Le agevolazioni fiscali connesse a sismi

Ricostruzione e ripristino di immobile danneggiato da eventi calamitosi (art. 16-bis, lett. C) Tuir)	Necessaria la dichiarazione dello stato di calamità
Misure antisismiche (art. 16-bis, et. I) Tuir)	Agevolabile indipendentemente dalla zona in cui è situato l'edificio
Supersimabonus e sismabonus (artt. 119 di rilancio e 16, commi 1-bis - 1-septies, dl 63/2013)	Immobili in zona sismica 1, 2 e 3

Le istruzioni per coordinare le diverse agevolazioni

Nell'attuale panorama normativo, i benefici previsti dal legislatore fiscale per gli interventi antisismici coesistono con i contributi per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017. È indispensabile, quindi, definire le modalità di coordinamento degli incentivi fiscali e dei contributi per la ricostruzione post sisma di cui al dl n. 189/2016. Questi ultimi sono erogati con le modalità del cosiddetto «finanziamento agevolato».

Il contributo spetta fino al 100% delle spese occorrenti per la ricostruzione, indipendentemente dalla tipologia di immobile.

In capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando sorte capitale, interessi e spese strettamente connesse alla gestione dei medesimi finanziamenti.

L'istanza per la concessione del beneficio è presentata all'ufficio speciale per la ricostruzione istituito da ogni regione unitamente agli enti locali interessati insieme alla richiesta

del titolo abilitativo, dei documenti e delle attestazioni tecniche e professionali, prescritte dall'art. 12, dl n. 189/2016. In linea generale, anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o hanno già ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o, semplicemente, avviato i lavori, possono accedere al superbonus relativamente alle spese eccedenti il contributo rimaste a carico.

Sia il dl rilancio sia le ordinanze del Commissario per la ricostruzione prevedono che l'agevolazione da superbonus spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Nel caso in cui il contribuente non ha ancora provveduto all'inoltro della richiesta potrà depositare un unico progetto, ferma restando la chiara riferibilità, nell'ambito del computo metrico, delle spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti ammesse al superbonus.

Per i lavori in corso d'opera al 1° luglio 2020 che presentato i requisiti per accedere alla detrazione maggiorata prevista dal supersismabonus non ci sono preclusioni alla possibilità di detrarre anche le spese

sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi realizzati anche a seguito di eventuali varianti progettuali, fermo restando l'obbligo di rispettare ogni altro adempimento richiesto. Anche in questa ipotesi il supersismabonus spetta per i costi sostenuti in eccedenza rispetto al contributo riconosciuto.

Infine, la realizzazione di interventi agevolabili con le previsioni del dl Rilancio comporta, anche, un differimento dei tempi di conclusioni lavori stabiliti dalle ordinanze del Commissario per la ricostruzione. In particolare, qualora, oltre al contributo per la ricostruzione, si intenda fruire anche, del superbonus spettante per interventi di efficienza energetica «trainanti» e «trainati», i tempi previsti per la conclusione dei lavori sono prorogati di ulteriori sei mesi rispetto ai tempi individuati dalle stesse ordinanze commissariali. Per interventi antisismici su edifici con danni lievi, che rientrano nel superbonus, il termine di esecuzione dei lavori è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi.

© Riproduzione riservata



Il paradosso sul lavoro La discussione sulla proroga della cassa integrazione straordinaria impone interventi sulla formazione e la riforma urgente del sistema degli ammortizzatori sociali

L'ASSURDO TRA LICENZIAMENTI E MANCANZA DI MANODOPERA

di Mauro Magatti

La discussione sulla proroga della cassa integrazione straordinaria induce a qualche riflessione strategica sul rapporto lavoro-formazione nel quadro di un nuovo (auspicato) quadro di relazioni industriali.

Gli imprenditori sostengono che non si può immaginare di congelare i posti di lavoro rispetto a una situazione economica in rapida evoluzione. I sindacati rispondono che non si può scaricare sulle spalle dei lavoratori l'aggiustamento di una contingenza gravosa come la pandemia. Da una parte la crescita, dall'altra la sofferenza sociale. Due principi giusti che, se semplicemente contrapposti, rischiano solo di guastare le speranze di un clima sociale nuovo.

La soluzione che si prospetta — con l'estensione della misura solo ad alcuni settori — disinnesca la mina ma non riesce a fare un passo in avanti.

Eppure, ci sono segnali che dovrebbero aiutare il cambio di passo. Noi oggi sappiamo che le imprese che vanno meglio sul mercato sono quelle che costruiscono un rapporto di stima e fiducia con la propria manodopera, considerata non mero elemento strumentale ma parte essenziale del successo aziendale. Negli ultimi anni molte ricerche hanno mostrato tale correlazione. D'altro canto, altri studi ci dicono che i lavoratori oggi cercano un punto di equilibrio tra le esigenze di reddito e di sicurezza occupazionale e la qualità del lavoro: le persone (specie i giovani) hanno voglia di essere ingaggiate in progetti dotati di senso, in ambienti lavorativi positivi e costruttivi. Anche se una parte consistente del mondo del lavoro è ancora ben lontana da questa situazione, la tendenza evolutiva va in questa direzione.

Su queste basi, lo scontro in atto tra sindacati e imprenditori potrebbe spingere il governo e le parti sociali a osare un po' di più. Almeno da due punti di vista.

Sappiamo tutti che nei prossimi mesi partirà l'ambizioso Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) in cui sono stati indicati con precisione tut-

ta una serie di investimenti. In queste settimane si è parlato di molte cose, ma non della quantità e della qualità del lavoro necessario per realizzare il piano. Rischiamo di trovarci in una situazione paradossale: licenziamenti da un lato e impossibilità di realizzare il Pnrr a causa di carenza di manodopera qualificata dall'altra. Se ci si muove in fretta, è dunque possibile, sulla base di una ragionevole stima dei lavori di cui avremo bisogno nei prossimi due anni, attuare un piano urgente di riqualificazione, trasformando il prolungamento della cassa in adesione a un piano di riqualificazione professionale in vista dell'implementazione del Pnrr. Un'iniziativa non risolverà i problemi soggiacenti alla discussione in corso, ma farebbe da apripista per un'azione più strutturale, secondo le linee indicate dal Pnrr



Piano di ripresa e resilienza
Si è parlato di molte cose, ma non della quantità e qualità del lavoro necessario

che insiste sul tema della formazione tecnica (con il rafforzamento degli istituti tecnici e professionali) e continua (sapendo che in Italia si investe pochissimo in questo tipo di formazione). Ma soprattutto avrebbe il merito inaugurare un metodo diverso: legare più strettamente di quanto sia mai stato fatto la riqualificazione dei lavoratori, la competitività delle imprese e le necessità di sviluppo del Paese.

Per realizzare questo obiettivo ci vuole del tempo. E, vista la velocità con cui si sta muovendo Bruxelles, siamo già in ritardo. Perciò una ipotesi di questo tipo non può reggere senza il pieno coinvolgimento di imprenditori e sindacati.

D'altra parte non ha senso affrontare la questione del prolungamento della cassa integra-

zione slegandola dalla logica di quella riforma degli ammortizzatori sociali annunciata dal ministro Orlando. Il riordino del sistema è urgente. Si tratta di costruire una rete di protezione che permetta alle imprese di rispondere in modo veloce al mercato, senza però compromettere la stabilità della vita delle persone, già duramente provata. Un obiettivo tanto importante quanto difficile da raggiungere. Che può però essere perseguito creando — in un quadro unitario — (vere) tutele per gestire la mobilità lavorativa e (veri) processi di riqualificazione professionale (e motivazionale). La flessibilità — che è nell'interesse di tutti — si può ottenere solo alleggerendo le imprese e prendendosi cura seriamente delle persone. Se si vuole sfuggire all'assistenzialismo serve riuscire a mantenere chi perde o cerca il lavoro all'interno del circuito formativo. Anche in questo caso, una buona riforma può essere ottenuta solo in un clima di vera alleanza strategica tra imprenditori e sindacati.

Non sappiamo ancora quale configurazione prenderà il nuovo modello di sviluppo nel post pandemia. Sappiamo, però, che una delle dimensioni che lo qualificherà sarà la centralità (o meno) del lavoro.

Se, come tutti dicono, oggi (e domani ancor di più) è sempre meno l'occupazione (il posto di lavoro), e sempre più l'occupabilità a fare la differenza, occorre allora attrezzarsi perché un tale obiettivo possa davvero essere raggiunto.

La vertenza sulla cassa integrazione è un primo banco di prova per un nuovo corso. Invece che scontrarsi sui principi, vale la pena cogliere le opportunità che questo difficile passaggio nasconde tra le sue pieghe. C'è un bene superiore che si può raggiungere insieme. Alla parte datoriale, l'onore (e l'onore) di dare prova che il lavoro non è una merce che si butta via, ma un capitale che va rispettato e valorizzato. Alla parte sindacale, il compito (arduo) di capire che è tempo di difendere il lavoratore (aiutandolo ad avere le carte in regola per il mondo in cui vive) e non solo il posto di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

